



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il G.D., dott.ssa Antonella Dell'Orfano,

letto il ricorso proposto ex art. 35 ter L. n. 354/1975, con atto depositato in data 18.12.2014 da XXX (Avv.ti XXX XXX), per la violazione dell'art. 3

Conv. Eur. Dir. Uomo asserendo che:

nel periodo di detenzione dal 5.5.2006 al 17.7.2008 presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere "Francesco Uccella" disponeva di uno spazio minimo all'interno della cella di tre metri quadri, al netto del bagno e del mobilio, dovendo condividere la cella con un altro detenuto (cella aventi dimensioni di mq 15); la cella era dotata di un bagno non separato dalla cella, privo di acqua calda, bidet e doccia, con una finestra che non permetteva adeguata areazione; il riscaldamento era scarso con un solo termosifone di 4 elementi acceso in inverno solo 4 ore al giorno; non erano forniti dall'Amministrazione Penitenziaria carta igienica, detersivi e sapone; l'ambiente della cella era insalubre per costante presenza di umidità; poteva fruire di sole due ore di aria al giorno;

nel periodo di detenzione dall'8.7.2011 al 29.4.2014 presso la Casa Circondariale di Roma "Rebibbia N.C." nella sezione A.S. braccio A cella 9 disponeva di uno spazio minimo all'interno della cella di tre metri quadri, al netto del bagno e mobilio, dovendo condividere la cella con altri quattro detenuti (cella aventi dimensioni di mq 30); la cella era dotata di un bagno non separato, privo di bidet e doccia, con una finestra che non permetteva adeguata areazione; il riscaldamento era scarso con un solo termosifone

acceso in inverno solo 4 ore al giorno; non erano forniti dall'Amministrazione Penitenziaria carta igienica, detersivi e sapone, se non ogni quattro/cinque mesi con consegna di un rotolo di carta igienica e di un flacone di prodotto per l'igiene; il vitto era insufficiente; poteva fruire di sole tre ore di aria al giorno;

che le condizioni di salute del ricorrente erano rimaste seriamente compromesse dalle condizioni inumane di detenzione in entrambe le case circondariali;

rilevato che il Ministero della Giustizia, con note depositate in data 24.4.2015 ha contestato la fondatezza della pretese avversarie, anche in quanto prescritte, chiedendone il rigetto;

lette le note difensive di replica depositate da parte ricorrente in data 26.5.2015 nel termine assegnato dal Giudice;

dato atto dell'inammissibilità del deposito di ulteriori note difensive di parte resistente, non autorizzate, in data 30.5.2015;

osservato che con il decreto legge n. 92 del 26 giugno 2014, conv. in L. n. 117/2014, recante modifiche alla legge sull'O.P., legge 26 luglio 1975, n. 354 mediante introduzione, dopo l'art. 35-bis rubricato "*Reclamo giurisdizionale*", dell'art. 35-ter ("*Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'Articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati*"), è stato introdotto un rimedio "compensativo" volto, nelle intenzioni del nostro legislatore, a soddisfare le richieste formulate dalla Corte europea nella sentenza *Torreggiani ed altri c. Italia*, n. 43517/09, [C] 8 gennaio 2013, ove veniva sollecitata la previsione di «un ricorso in grado di consentire alle persone incarcerate in condizioni lesive della loro dignità di ottenere una qualsiasi forma di riparazione per la violazione subita» (§ 97 della predetta sentenza), avendo quindi previsto il legislatore un'articolata forma di riparazione caratterizzata dalla presenza di due meccanismi tendenzialmente destinati ad integrarsi al fine di garantire una tutela effettiva rispetto alle situazioni lesive della dignità delle persone detenute;

che da un lato è stata introdotta, per colui che sia ancora detenuto al momento del ricorso introduttivo e che per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni sia stato

ristretto in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte EDU, la facoltà di chiedere al magistrato di sorveglianza un risarcimento, sostanzialmente in forma specifica, del pregiudizio patito consistente nella riduzione della pena detentiva ancora da espiare nella misura di un giorno per ogni dieci di pena già eseguita e qualora tale tipo di risarcimento in forma specifica non sia possibile perché il periodo di pena ancora da espiare sia tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale prima indicata, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari ad 8,00 euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio, dall'altro lato, coloro che hanno subito il suddetto pregiudizio a cagione di una misura cautelare custodiale non computabile nella determinazione della pena da espiare (ad esempio perché essi sono stati poi assolti), nonché coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere (come nel presente caso) possono proporre azione, personalmente o tramite il difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale civile del capoluogo del distretto in cui hanno la residenza; il tribunale distrettuale, con procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non reclamabile con il *quantum* del risarcimento pari ad € 8,00 per ogni giorno in cui si è subito il pregiudizio ed il comma terzo, secondo alinea, del nuovo art. 35-ter ord. pen. prevede inoltre che tale azione debba essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere; che particolare rilevanza assume l'articolo 2 del decreto legge in esame, il quale, nel dettare le disposizioni transitorie, introduce al comma 1 un termine di decadenza di sei mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, entro cui coloro che a tale data abbiano cessato di espiare la pena detentiva, o che non si trovino più in stato di custodia cautelare, possono proporre l'azione per il risarcimento del danno davanti al tribunale del distretto di residenza; che il rimedio scelto dal legislatore deve ritenersi di natura risarcitoria, e non semplicemente indennitaria, come si evince dalla specifica terminologia usata dal legislatore sia nel rubricare il nuovo Articolo 35-ter O.P., come pure dall'analisi

sistematica, atteso che, secondo i principi generali in materia di responsabilità civile, il decreto prevede che il risarcimento avvenga ove possibile in forma specifica e non per equivalente, ed inoltre deve altresì ritenersi che trattasi di danno non patrimoniale, anche quando il risarcimento viene disposto dal Magistrato di Sorveglianza ai sensi del comma 2, non mutando la natura della fattispecie per effetto del Giudice che accorda la tutela, né per il fatto che la fonte normativa dell'istituto è la legge penitenziaria;

che da tale qualificazione della tutela, discendono conseguenze importanti in termini di prescrizione del diritto;

che sotto il primo profilo deve ritenersi che la nuova normativa non abbia introdotto nell'ordinamento un nuovo illecito civile, poiché, già prima, la violazione del diritto ad una detenzione conforme all'art. 3 Cedu costituiva un danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c., come del resto era stato espressamente affermato dalla Corte di Cassazione, in epoca antecedente alla novella del 2014, con la sentenza "Vizzari" (Sez. I Penale, 15 gennaio 2013, n. 4772), che, nel negare una competenza risarcitoria in capo alla magistratura di sorveglianza, aveva contestualmente affermato la risarcibilità di quella lesione da parte del Giudice civile;

che ne consegue che il d.l. 92/2014 ha soltanto introdotto una nuova disciplina per il risarcimento di questo specifico danno, una disciplina che, in quanto *lex specialis*, viene a sostituirsi (e non ad affiancarsi) all'ordinaria disciplina civilistica in tema di risarcimento del danno e la vistosa deroga alla regola generale di riparto delle competenze giurisdizionali, con il riconoscimento al magistrato di sorveglianza di una significativa competenza in materia risarcitoria, in luogo del Giudice (naturale) civile, troverebbe una ragionevole spiegazione sistemica, non solo per il fatto che il magistrato di sorveglianza può considerarsi il Giudice naturale dei diritti dei detenuti, ma soprattutto in considerazione del particolare contenuto del risarcimento riservato a chi è ancora in stato detentivo, consistente nella detrazione di un numero di giorni di pena proporzionale alla durata del pregiudizio subito ed invero, quando la richiesta provenga da soggetti in stato di libertà, la competenza spetta come d'ordinario al Tribunale Civile, anche se con il ricorso al particolare procedimento disciplinato nell'art. 737 c.p.c.;

che la concorde qualificazione, in dottrina e giurisprudenza, della posta azionata come risarcitoria e non indennitaria consente di individuare quale termine prescrizione ex art. 2947 c.c. il compimento del quinto anno anteriore alla proposizione della domanda o al primo atto interruttivo (art. 2947 c.c.);

che nel caso di specie, essendo stato notificato il ricorso introduttivo in data 16.2.2015 e non essendovi prova di atti interruttivi precedenti da parte del ricorrente, devono pertanto ritenersi prescritti i danni maturati prima del quinquennio anteriore alla data del 16.2.2015;

che, con riguardo al periodo successivo, il ricorrente risulta essere stato altresì detenuto dall'8.7.2011 al 29.4.2014, a seguito di provvedimento di scarcerazione, presso la Casa Circondariale di Roma "Rebibbia Nuovo Complesso" (cfr. certificato di detenzione, doc. 2 fasc. ricorrente);

che dalle dichiarazioni rese dal Ministero le camere detentive condivise presso la Casa di reclusione di Rebibbia presentano le seguenti misure:

cella condivisa con non più di cinque detenuti (in cui il ricorrente fu recluso dall'8 al 9 luglio 2011, dal 13 luglio 2011 al 16.3.2012, dal 27.3.2012 al 20.9.2013 e dal 24.9.2013 al 24.9.2014, esclusi i periodi intermedi di ricovero ospedaliero, circostanza incontestata): mq 22 (al netto dei servi igienici), dotata di una finestra (mt 1,40 x 1,90) e un bagno di mt. 4,50 dotato di una finestra (mt 0,45 x 1,00), in cui è presente, oltre al letto, il seguente mobilio:

per ciascun detenuto un armadio largo cm. 50 alto cm. 104, profondo cm. 35 e tre armadi larghi cm. 50, alti cm. 52 e profondi cm. 35; un tavolo di cm. 80 x 120, alto cm. 78; uno sgabello per ogni detenuto di cm. 34x34 alto cm. 48;

cella condivisa con non più di otto detenuti (in cui il ricorrente fu recluso dal 10 luglio 2011 al 12.7.2011): mq 40 (al netto dei servi igienici), dotata di tre finestre (mt 1,40 x 1,90) e un bagno di mt. 1,45 con antibagno di mq 1,45 dotato di due finestre (mt 0,45 x 1,00), in cui è presente, oltre al letto, il seguente mobilio:

per ciascun detenuto un armadio largo cm. 50 alto cm. 104, profondo cm. 35 e tre armadi larghi cm. 50, alti cm. 52 e profondi cm. 35; un tavolo di cm. 80 x 120, alto cm. 78; uno sgabello per ogni detenuto di cm. 34x34 alto cm. 48;

che il ricorrente non ha contestato le misure delle celle fornite dal Ministero, limitandosi a replicare che “controparte conferma(va) quanto dedotto dalla ...(propria)... difesa ossia, che la superficie della stanza messa a disposizione del detenuto, tenendo conto anche della mobilia presente nella stessa e del bagno, era inferiore ai metri quadri minimi consentiti”;

che nel periodo di reclusione i detenuti, come il ricorrente, definiti “di Alta Sicurezza” dall’Amministrazione, usufruivano di accesso ai passeggi nei seguenti orari: 8.30-10.45, 13.00-14.45, nonché la possibilità di effettuare la socialità nelle camere detentive con apertura delle celle dalle 10,45 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 20,00;

che l’Amministrazione si è limitata ad affermare che “il numero di detenuti con cui di volta in volta il ristretto xxx ...(aveva)... condiviso le diverse camere detentive non ...(era)... mai stato tale da superare la capienza massima tollerabile”, ovvero il nr. di 5 o 8 detenuti in cella condivisa presso la Casa Circondariale di Rebibbia; che, nel procedere all’esame del caso di specie, dalle informazioni rese dall’Amministrazione resistente è dato evincere che lo spazio a disposizione del singolo detenuto nel carcere di Rebibbia è stato, dunque, nella cella condivisa con altri quattro o sette detenuti di 3,88 e 4,48 mq, superiore al limite minimo considerato ‘vitale’ dalle note pronunce della Corte Europea dei diritti dell’Uomo (*Sulejmanovic c. Italia* del 16 luglio 2009 e *Torreggiani c. Italia* dell’8 gennaio 2013);

che è opportuno aggiungere relativamente alla determinazione dello spazio fruibile “al lordo” o “al netto” degli arredi e dei locali adibiti a servizi igienici, che lo spazio della cella va necessariamente ridotto a causa dell’ingombro costituito dalla presenza di vario mobilio, trattandosi nel caso di specie, di 5 o 8 armadi grandi (uno per ciascun detenuto), alti da terra mt. 1,04, h. cm 50, prof. cm 35 per complessivi mq. 0,52, con ulteriore riduzione dello spazio effettivamente disponibile *pro capite*;

che nel caso di specie non si considerano gli altri oggetti costituenti l'arredo della cella, quali il tavolino e gli sgabelli, poiché oggetti di fatto rimovibili, utilizzabili per varie e molteplici finalità da parte del detenuto e quindi destinati non a ridurre lo spazio a disposizione del detenuto ma a consentirne il pieno utilizzo, gli armadi/stipetti pensili (affissi al muro), il cui ingombro risulta estremamente contenuto proprio perché è limitato solo allo spazio aereo ed infine i letti, che vengono usati per distendersi di giorno o per dormire la notte e dunque rientranti nello spazio concretamente ed effettivamente disponibile;

che la circostanza relativa all'ingombro del mobilio è stata oggetto di esame nella sentenza dell'8.01.13 della CEDU quale fattore incidente sullo spazio vitale (v. *Torreggiani c. Italia*, pag. 16: "Tale spazio, di per sé insufficiente, era peraltro ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio nelle celle") ed inoltre detto criterio (scomputo dallo spazio disponibile del mobilio non amovibile) ha trovato piena conferma nelle pronunce n. 5728/2014 e 8568/2015 della Corte di Cassazione Penale, che, nel dichiarare inammissibili ricorsi avverso ordinanze dei Magistrati di Sorveglianza in accoglimento del reclamo di detenuti relativamente a doglianze inerenti lo spazio disponibile all'interno della camera detentiva, ha riconosciuto corretta la scelta di non considerare (cioè scomputare dalla superficie lorda della cella) lo spazio occupato dal mobilio;

che nella citata sentenza *Sulejmanovic c. Italia* del 16 luglio 2009 la Corte CEDU aveva inoltre computato la superficie destinata al singolo detenuto scomputando da quella totale della cella la superficie del bagno annesso;

che circa lo spazio minimo da garantire, sebbene il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (organismo istituito in seno al Consiglio d'Europa in virtù della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata dall'Italia con Legge 2 gennaio 1989, n. 7) nel 2° rapporto generale del 13-04-1991 indichi debba essere di almeno 7 mq, inteso come superficie minima "desiderabile" per una cella di detenzione, tuttavia la Corte di Strasburgo ha ritenuto, come si è detto, che il parametro dei 3 mq debba essere ritenuto il minimo consentito al di sotto del quale si avrebbe violazione "flagrante"

dell'art. 3 della Convenzione e dunque, per ciò solo, "trattamento disumano e degradante", indipendentemente cioè dalle altre condizioni di vita detentiva (afferenti in particolare le ore d'aria disponibili o le ore di socialità, l'apertura delle porte della cella, la quantità di luce e aria dalle finestre, il regime trattamentale effettivamente praticato in istituto);

che questo principio, se non ha impedito alla CEDU di riconoscere che la disponibilità di uno spazio personale inferiore ai 3mq è un'evidente violazione della Convenzione, ha indotto tuttavia a differenti conclusioni quando, al contrario, lo spazio fosse superiore ai 3mq, ritenendo la Corte di dover necessariamente tenere conto di altri aspetti relativi alle condizioni detentive quali utilizzo privato dei servizi igienici, aerazione disponibile, accesso alla luce e all'aria naturali, qualità del riscaldamento, rispetto delle primarie esigenze sanitarie;

che non può ritenersi che il ricorrente abbia pertanto subito un trattamento "disumano e degradante" nel periodo in cui ha condiviso la cella con altri quattro o sette detenuti, atteso che il disagio di aver usufruito di uno spazio pari a 3,88 o 4,48 mq (già detratti i servizi igienici ed il mobilio) risulta diminuito dall'aver potuto trascorrere otto ore giornalieri fuori della cella (circostanza non specificamente contestata dal ricorrente, limitatosi ad affermare di aver potuto usufruire di sole "tre ore d'aria al giorno", senza nulla contestare circa gli ulteriori orari di apertura delle celle per la socialità all'interno delle altre camere detentive);

che del tutto generiche risultano le altre doglianze circa lo "scarso" riscaldamento della cella per sole quattro ore giornaliere ed inoltre va considerato anche il tempo trascorso quotidianamente al di fuori di essa;

che non ha rilievo la mancanza di vano doccia all'interno del bagno ad uso della cella atteso che non vi è prova che ai detenuti fosse impedito l'uso di docce allocate all'esterno delle camere detentive;

che per tanto attiene alla mancanza del bidet, va detto che a norma dell'art. 7, comma 2, del regolamento penitenziario, D.P.R. n. 230 del 2000, la presenza di tale pezzo sanitario è prevista in modo specifico per gli istituti o sezioni che accolgono popolazione carceraria

di genere femminile e non già per tutti i detenuti, dal che discende l'irrilevanza della carenza denunciata, né risultano indicazioni date in senso contrario dalla giurisprudenza comunitaria o dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti;

che non può ritenersi trattamento inumano e degradante neppure l'acquisto a carico dei detenuti di generi quali carta igienica, sapone, detersivi o alimenti, in aggiunta a quelli forniti dall'amministrazione, parimenti non risultando indicazioni date in senso contrario dalla giurisprudenza comunitaria o dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti;

che nel periodo trascorso in cella condivisa non sono state quindi dimostrate situazioni dei locali a tal punto degradate ed insalubri per carenze strutturali ed igieniche da aver potuto irreversibilmente compromettere le condizioni di salute del ricorrente, affetto da patologia cardiaca;

che le domande proposte dal ricorrente vanno quindi integralmente respinte;

che la complessità e la novità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite;

p.q.m.

rigetta le domande proposte da xxx nei confronti del Ministero della Giustizia;

compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, lì 30/05/2015 .

Il Giudice
(Antonella Dell'Orfano)